



CITTA' DI ALCAMO PROVINCIA DI TRAPANI

Ordinanza n. 0265
Del 21 OTT. 2014

Il Sindaco

Viste le numerose proteste e gli esposti da parte dei cittadini che hanno segnalato, soprattutto durante le serate di fine settimana, nelle aree urbane ricadenti nel centro storico della città, situazioni di turbative della quiete pubblica e dell'ordine pubblico, con relativo abbandono disordinato di contenitori di vetro e di altro materiale che imbrattano le zone interessate per via dell'eccessivo consumo di bevande alcoliche, soprattutto da parte dei giovani con diffusione di rumore di ogni tipo e con l'utilizzo di strumenti di amplificazione oltre ogni limite di tollerabilità da parte degli esercizi pubblici;

Considerato che il consumo smodato di alcolici ha comportato già nel passato situazioni pregiudizievoli per l'incolumità delle persone e la sicurezza urbana, in quanto vi sono stati anche casi di risse e minacce ai cittadini che hanno gravemente compromesso la normale e corretta fruizione di varie aree pubbliche;

Considerato, inoltre, che tali situazioni configurano o costituiscono rischio di un grave pregiudizio per la tutela e la conservazione del patrimonio pubblico, che potrebbe subire anche danneggiamenti permanenti e per l'affermazione del diritto alla generale e libera fruizione da parte della collettività, normalmente garantita, condizionando negativamente anche la fruizione dei flussi turistici;

Ravvisate le ragioni e i presupposti di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo sia a prevenire che a contrastare e fronteggiare i comportamenti sopra descritti, che possono causare insidiosi e gravi pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici e che hanno diritto di fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;

Vista la relazione del Responsabile del Sert. dell'ASP n. 9 di Trapani Distretto di Alcamo del 03/10/2014, prot. n. 1035/14 dalla quale emerge che il consumo di alcool, specie nelle fasce più giovanili della nostra comunità, è di anno in anno in continuo aumento, con notevole abbassamento dell'età di inizio già a 12 anni, con diversificazione nella tipologia di bevande alcoliche consumate, ed infine, con un incremento di utenti abusatori di bevande alcoliche, procurando ciò, grave allarme sociale che porta inevitabilmente ad un aumento di fenomeni al di fuori del vivere civile e molto vicini a forme di dipendenza con danni organici e sociali considerati permanenti.

Da ciò l'invito, a continuare nel percorso intrapreso dal Comune con l'emissione di un nuovo provvedimento sindacale, che sicuramente potrà facilitare ancora una volta la lotta all'abuso di sostanze alcoliche, stante i risultati lusinghieri ottenuti in passato;

Vista la relazione del Corpo di Polizia Municipale del 09/10/2014 prot. n. 23001 con la quale si propone l'adozione di tutti quei provvedimenti diretti a stabilire gli orari oltre i quali venga vietata la vendita di bevande alcoliche e a determinare gli orari massimi di diffusione musicale

all'interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rientranti nelle tipologie A e B, che possano contrastare e/o limitare sia l'uso di bevande alcoliche tra i giovani, sia l'abbandono indiscriminato di bottiglie di vetro che oltre a incidere sul decoro delle vie cittadine può avere anche effetti negativi per la sicurezza urbana e l'incolumità delle persone;

Considerato, inoltre, che il verificarsi in Alcamo di diversi recenti episodi di violenza quali casi di risse, schiamazzi, etc, resi noti dalla stampa locale, creano di fatto situazioni di concreto ed eccezionale pericolo per la sicurezza pubblica;

Ritenuto, pertanto, necessario e particolarmente attuale ed urgente, al fine di potere proseguire l'azione di contrasto del consumo dell'alcool e di tutela e conservazione del patrimonio pubblico già intrapresa, e ai fini della tutela della sicurezza pubblica e dell'incolumità pubblica da situazioni di pericolo imprevedibili, nel territorio di Alcamo e nelle zone di villeggiatura da oggi e fino all'11 gennaio 2015 porre in essere i seguenti provvedimenti:

Per quanto in premessa, da oggi e fino all'11 gennaio 2015 i seguenti provvedimenti:

- 1) Divieto dalle ore 24,00 alle ore 06,00 per i titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande di tutte le tipologie, per i titolari di attività artigianali dove è consentita la vendita di prodotti alimentari (alcool) ed infine, per i titolari di attività commerciali in sede fissa su area privata e su aree pubbliche sia in sede fissa che in forma itinerante, autorizzati alla vendita di alimenti (alcool) di vendere per asporto o cedere a qualsiasi titolo bevande alcoliche;
- 2) Divieto di consumo su area pubblica di bevande alcoliche con l'utilizzo di bottiglie, lattine, bicchieri di vetro e di altro materiale comunque contundente; il consumo potrà essere effettuato solo all'interno dei locali autorizzati e presso i tavoli degli stessi collocati nelle aree pubbliche attigue regolarmente autorizzate;
- 3) Divieto assoluto di consumo di alcool all'interno dell'Atrio del Collegio dei Gesuiti, delle Ville Comunali di Piazza della Repubblica, Piazza Pittore Renda, Piazza Falcone Borsellino, Parco Internicola Vincenzo presso Viale Europa e Parco Suburbano; sono fatte salve dal divieto di consumo di alcool, le aree nelle quali si svolgono manifestazioni (sagre, fiere, spettacoli etc) organizzate e/o patrocinate dal Comune;
- 4) Divieto di utilizzo in modo improprio delle ville comunali e degli spazi pubblici adiacenti al patrimonio artistico e culturale, quali i portici e l'atrio del Collegio dei Gesuiti, etcoggetto di reiterati atti vandalici da ricondursi a titolo esemplificativo alle seguenti fattispecie: bivaccare, sdraiarsi a terra, giocare al pallone etc;
- 5) Per le attività di pubblici esercizi (bar, wine bar, ristoranti, pizzeria etc.) riconducibili alle tipologie di cui alla lettera A, B e D dell'art. 5 della Legge 287/91, è consentita la diffusione di ogni tipo di musica con l'utilizzo e non di impianti di amplificazione, dalle ore 19,30 alle ore 24,00 di tutti i giorni della settimana, ad eccezione della giornata del sabato la cui diffusione è consentita sino alle ore 01,00 del giorno successivo, fermo restando in ogni caso, che la eventuale diffusione della musica negli orari consentiti sia effettuata nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di emissione sonora.
- 6) L'obbligo per tutti i titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande di tutte le tipologie, per i titolari di attività artigianali dove è consentita la vendita di prodotti alimentari (alcool) ed infine, per i titolari di attività commerciali in sede fissa su area privata e su aree pubbliche sia in sede fissa che in forma itinerante, autorizzati alla vendita di alimenti (alcool), di rimuovere dopo la chiusura dell'attività carte, bottiglie, lattine e quant'altro contribuisce a rendere indecoroso l'aspetto del locale e delle sue immediate vicinanze.
- 7) Permane in capo a tutti i titolari di attività commerciali dove è prevista la vendita di alcool, il divieto previsto dalla normativa vigente, di vendere bevande alcoliche a soggetti di minore età;

Visto il D.L. 23.05.08 nr.92 coordinato con la Legge di conversione 24.07.08 nr.125 recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

Visto l'art. 6 della predetta legge "modifica del T.U. di cui al D.lgs. 267/2000 in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale " che ha modificato fra l'altro, l'art. 54 del T.U. Ordinamento EE.LL.,

Visto il D.M. di attuazione del comma 4 del cit. art.-54 come modificato dal D.L. nr.92/2008 convertito con L. 125/2008, il quale disciplina le modalità di intervento del Sindaco nelle materie della sicurezza urbana e della incolumità pubblica, definendo gli stessi, rispettivamente un bene pubblico da tutelare attraverso attività posta a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale, nonché l'integrità fisica delle persone;

Vista la Delibera di G.M. n. 102 del 26/04/2013 e la successiva n. 172 del 15/05/2014;

Visto l'art. 54 del T.U. nr.267/2000 e s.m.i.

Visto il Dlgs n. 42 del 22 gennaio 2004;

Vista la Legge 241/90 e s.m.i.;

Ordina

Per quanto in premessa, da oggi e fino all'11 gennaio 2015 i seguenti provvedimenti:

- 1) Divieto dalle ore 24,00 alle ore 06,00 per i titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande di tutte le tipologie, per i titolari di attività artigianali dove è consentita la vendita di prodotti alimentari (alcool) ed infine, per i titolari di attività commerciali in sede fissa su area privata e su aree pubbliche sia in sede fissa che in forma itinerante, autorizzati alla vendita di alimenti (alcool) di vendere per asporto o cedere a qualsiasi titolo bevande alcoliche;
- 2) Divieto di consumo su area pubblica di bevande alcoliche con l'utilizzo di bottiglie, lattine, bicchieri di vetro e di altro materiale comunque contundente; il consumo potrà essere effettuato solo all'interno dei locali autorizzati e presso i tavoli degli stessi collocati nelle aree pubbliche attigue regolarmente autorizzate;
- 3) Divieto assoluto di consumo di alcool all'interno dell'Atrio del Collegio dei Gesuiti, delle Ville Comunali di Piazza della Repubblica, Piazza Pittore Renda, Piazza Falcone Borsellino, Parco Internicola Vincenzo presso Viale Europa e Parco Suburbano; sono fatte salve dal divieto di consumo di alcool, le aree nelle quali si svolgono manifestazioni (sagre, fiere, spettacoli etc) organizzate e/o patrocinate dal Comune;
- 4) Divieto di utilizzo in modo improprio delle ville comunali e degli spazi pubblici adiacenti al patrimonio artistico e culturale, quali i portici e l'atrio del Collegio dei Gesuiti, etcoggetto di reiterati atti vandalici da ricondursi a titolo esemplificativo alle seguenti fattispecie: bivaccare, sdraiarsi a terra, giocare al pallone etc;
- 5) Per le attività di pubblici esercizi (bar, wine bar, ristoranti, pizzeria etc.) riconducibili alle tipologie di cui alla lettera A, B e D dell'art. 5 della Legge 287/91, è consentita la diffusione di ogni tipo di musica con l'utilizzo e non di impianti di amplificazione, dalle ore 19,30 alle ore 24,00 di tutti i giorni della settimana, ad eccezione della giornata del sabato la cui diffusione è consentita sino alle ore 01,00 del giorno successivo, fermo restando in ogni caso, che la eventuale diffusione della musica negli orari consentiti sia effettuata nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di emissione sonora.
- 6) L'obbligo per tutti i titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande di tutte le tipologie, per i titolari di attività artigianali dove è consentita la vendita di prodotti alimentari (alcool) ed infine, per i titolari di attività commerciali in sede fissa su area privata e su aree pubbliche sia in sede fissa che in forma itinerante, autorizzati alla vendita di alimenti (alcool), di rimuovere dopo la chiusura dell'attività carte, bottiglie, lattine e quant'altro contribuisce a rendere indecoroso l'aspetto del locale e delle sue immediate vicinanze.

- 7) Permane in capo a tutti i titolari di attività commerciali dove è prevista la vendita di alcool, il divieto previsto dalla normativa vigente, di vendere bevande alcoliche a soggetti di minore età;

DISPONE

- a) Ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca altro illecito anche di natura penale, verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo edittale di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 secondo quanto previsto dall'art. 7/bis del D.lgs. 267/2000, con pagamento in misura ridotta di € 200,00 ai sensi della Delibera di Giunta 102 del 26/04/2013 e successiva n. 172 del 15/05/2014. All'atto della contestazione il trasgressore è tenuto a rimuovere eventuali rifiuti abbandonati dallo stesso sul suolo pubblico, l'inottemperanza comporterà l'esecuzione immediata d'ufficio addebitando le spese relative al trasgressore.
- b) La presente ordinanza verrà trasmessa al Sig. Prefetto di Trapani ai sensi ed effetti della normativa di cui in premessa citata
- c) Di demandare agli organi di Polizia dello Stato e Locali il controllo circa l'osservanza del presente provvedimento.
- d) Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e ne sarà data comunicazione al pubblico con ogni mezzo ritenuto efficace:
- e) La presente ordinanza entrerà in vigore con effetto immediato.
- f) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o in alternativa al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni .

Dalla Residenza municipale _____

Il Sindaco
Prof. Dr. Sebastiano Bonventre

